

DICHIARAZIONI

730 precompilato e responsabilità degli intermediari per il visto

di Luca Mambrin

Tra i principali aspetti **innovativi** e particolarmente delicati in tema del nuovo modello **730 precompilato** vi è sicuramente la **responsabilità in capo agli intermediari per l'apposizione del visto di conformità**.

In particolare l'art. 5 del D. Lgs n. 175/2014 ha introdotto differenze sostanziali in tema di **controlli formali ex art. 36-ter** del d.P.R. n. 600/1973 a seconda che **il contribuente presenti** il modello 730 precompilato **direttamente**, tramite il **proprio sostituto d'imposta** che presta assistenza fiscale o tramite **CAF o professionista abilitato** e a seconda che il contribuente **accetti il modello 730 precompilato senza modifiche o vi apporti integrazioni o correzioni**. In particolare si possono presentare **tre differenti situazioni**:

- la dichiarazione viene **accettata, presentata senza modifiche direttamente o tramite il datore di lavoro** che presta assistenza fiscale: l'art. 5, comma 1 del D.Lgs n. 175/2014 **esclude il controllo formale** sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti all'Agenzia dagli enti esterni, **fermo restando il controllo** della sussistenza delle **condizioni soggettive** che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni;
- la dichiarazione viene **presentata con modifiche** (che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta) **direttamente o tramite il datore di lavoro** che presta assistenza fiscale: l'art. 5, comma 2, prevede che in tale circostanza **non operino le esclusioni** di cui al comma precedente, pertanto il **controllo formale è eseguito su tutti gli oneri indicati nella dichiarazione** compresi quelli trasmessi all'agenzia dagli enti esterni, **fermo restando inoltre il controllo** delle **condizioni soggettive** che danno diritto a detrazioni, deduzioni ed agevolazioni;
- la dichiarazione viene **presentata, con o senza modifiche, tramite CAF o professionisti abilitati**: l'art. 5, comma 3, prevede che in caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, **effettuata mediante CAF o professionista**, il **controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista su tutti gli oneri indicati nella dichiarazione** anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti all'Agenzia da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, **fermo restando**

anche in tale circostanza **il controllo nei confronti del contribuente** della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

Dunque, se i

modelli 730 precompilati (con o senza modifiche) vengono presentati tramite

CAF o professionisti abilitati, il controllo formale ex art. 36-

ter viene eseguito in capo agli stessi, in quanto obbligati a rilasciare

il visto di conformità sulla dichiarazione.

Il successivo art. 6 introduce una specifica

responsabilità in capo agli intermediari (CAF e professionisti abilitati)

in caso di errori riscontrati in sede di controllo formale da parte dell'Agenzia: ai sensi del comma 1, infatti, nel caso

di rilascio del visto di conformità infedele il CAF o il professionista incaricato è

tenuto al pagamento dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli ex art. 36-

ter,

a meno che il visto infedele non sia stato apposto a causa della condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Dalla nuova norma emerge chiaramente, rispetto al passato, un

maggior livello di responsabilizzazione di Caf e professionisti sull'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione, in quanto tali soggetti saranno

direttamente chiamati a versare

le maggior imposte, le sanzioni e i relativi interessi derivanti dalle comunicazioni di controllo emesse da parte dell'Agenzia, a meno che non venga dimostrata la

condotta dolosa o

gravemente colposa del contribuente che escluda la responsabilità dell'intermediario (e sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento da parte dell'Agenzia su cosa si intenda per "condotta dolosa o gravemente colposa" e come questa debba essere eventualmente dimostrata).

Per la verifica del visto di conformità, entro il

31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione, l'Agenzia delle entrate trasmette in via telematica

le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni al CAF o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità, i quali a sua volta dovranno trasmettere **entro 60 giorni** in via telematica all'Agenzia i documenti e i chiarimenti richiesti.

L'esito del controllo verrà poi comunicato in via telematica al CAF o al professionista con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati contenuti nella

dichiarazione; entro i

60 giorni successivi sarà possibile da parte dell'intermediario

la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo del visto di conformità

ovvero versare le somme dovute (imposta, interessi e sanzione ridotta a due terzi, quindi pari al 20%).

Nel caso in cui CAF o professionista incaricato

si accorgano di aver rilasciato un visto infedele è possibile poi,

entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa, presentare una dichiarazione rettificativa del contribuente, o, nel caso in cui il contribuente non intenda presentare una nuova dichiarazione,

una comunicazione dei dati relativi alla rettifica; in tali circostanze il CAF o professionista abilitato dovrà

versare unicamente la sanzione, ridotta ad 1/8 se il versamento è effettuato entro tale data; il contribuente dovrà invece versare la maggiore imposta dovuta e i relativi interessi.